

N. 01251/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02152/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2152 del 2011, proposto da:

Paolo Mannino, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Frittelli in Firenze, via Masaccio, 17;

contro

Universita' degli Studi di Pisa, in persona del Rettore p.t., Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) della nota 1.09.2011, prot. n. 5323 con la quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento del ricorrente "per carenza dei requisiti del Decreto Rettorale 1/1 8995 del 13.07.2011";
- b) del Decreto Rettorale 1/1 8995 del 13.07.2011 nella parte in cui è stato interpretato quale contenente un divieto di partecipazione alla selezione

stessa, indirizzato nei confronti di studenti italiani e/o comunitari attualmente iscritti in altri Atenei comunitari;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al V anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Pisa e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università' degli Studi di Pisa e di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, salva la verifica da parte dell'Amministrazione della congruità del percorso di studi svolto in Romania rispetto agli obiettivi formativi italiani;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima,

accoglie la domanda incidentale di sospensione, ai sensi di cui in motivazione, ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente al corso di laurea in odontoiatria.

Fissa, per la trattazione del merito della causa, la pubblica udienza del giorno 18 aprile 2012.

Condanna l'Università degli Studi di Pisa al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 oltre iva e cpa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)